



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma

DGVCA/Div 6

A tutte le Concessionarie Autostradali
LORO SEDI

TRASMESSA VIA PEC

e.p.c. All'AISCAT
Via Donizetti, 10
00198 Roma

Oggetto: Esenzione del pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari.

Pervengono a questa Struttura richieste di chiarimento in ordine alle circolari Ministeriali n. 3973/1997 n. 378/2014, n.8758/2014 e n.5068/2015, emanate per disciplinare l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato ed organismi similari.

Al fine di illustrare ulteriormente i termini e le modalità applicative della suddetta esenzione così come previsto dall'art. 373, comma 2, lett.c) del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i., e chiarito ulteriormente dalle circolari suddette, questa Direzione precisa che nel concetto di "soccorso in emergenza" si devono intendere ricomprese anche le seguenti attività, nell'ambito del servizio SSN o SSR o similari:

- servizio 118;
- trasporto organi;
- trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza;
- trasporto sanitario assistito (medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguamento formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
- trasporto neonatale/pediatrico;
- trasporto di pazienti oncologici;
- trasporto pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di ambulanza come da attestazione del centro dialitico;
- trasporto di pazienti inter-ospedaliero;
- trasporto di soggetti disabili.

Resta inteso che sono esclusi dal pagamento del pedaggio anche i viaggi di rientro, purché svolti sempre a titolo gratuito, dai servizi di trasporto sanitario elencati.

Inoltre, per quanto riguarda la tipologia di veicoli adibiti al soccorso cui è riconosciuta l'esenzione, individuata dal dettato normativo nei *"veicoli delle associazioni di volontariato adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio"* quali Ambulanze di tipo "A" e/o veicoli muniti di specifica attestazione Regionale o ASL che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso, si devono intendere ricompresi anche:

- veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
- veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto disabili;
- veicoli dotati di pedana per il trasporto disabili.

Si invitano le Società Concessionarie autostradali a tener conto delle fattispecie indicate i cui dati saranno oggetto di autocertificazione sull'apposita piattaforma web predisposta, da parte delle Associazioni in oggetto per la regolarizzazione dei transiti autostradali effettuati via telepass.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Felice Morisco)

Felice Morisco

mf